



Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ADOZIONE DEL PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO, STRALCIO "ASSETTO IDROGEOLOGICO" E DELLE RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante *"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"* e s.m.i., istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1989, n. 203, recante *"Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno"*;

VISTI, in particolare, gli articoli 17 e 18 della legge 183/1989 contenenti rispettivamente la disciplina relativa alle finalità e ai contenuti del Piano di bacino e alla procedura di adozione e approvazione del medesimo;

VISTO il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante *"Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"*, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 13 giugno 1999, n. 226;

VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 1 del D.L. 180/1998 ai sensi del quale *"le Autorità di bacino di rilievo nazionale (...) adottano piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 183/1989 e s.m.i. che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonchè le misure medesime"*;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

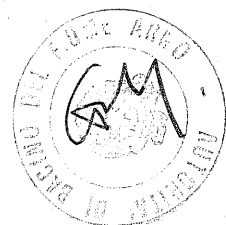
(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 1998, recante *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 1 e 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n.180"*;

VISTO il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1 bis relativo alla procedura di adozione dei piano stralcio per l'assetto idrogeologico, in cui è previsto che *"I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 180/1998 sono adottati (...) con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 183/1989. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica (...). La conferenza (...) esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale (...), sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano"*.

VISTA la deliberazione di questo Comitato Istituzionale n. 164 del 1 agosto 2002, con la quale è stato adottato il progetto di Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico (di seguito denominato anche PAI) elaborato dal Comitato Tecnico dell'Autorità col supporto della segreteria tecnico-operativa ed è stato stabilito, per quanto riguarda le misure di salvaguardia, che *"fino all'adozione del PAI restano in vigore (...) le misure di salvaguardia contenute nelle deliberazioni del Comitato Istituzionale n.135 del 27.10.1999 e n. 139 del 29.11.1999 e s.m.i."*;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

DATO ATTO CHE a seguito dell'adozione del progetto di PAI sono state espletate le procedure previste e disciplinate dall'art. 18 della legge 183/1989 e dall'art. 1 bis della legge 365/2000;

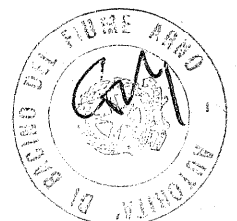
VISTE le osservazioni sul progetto di PAI inoltrate alla Regione Toscana e alla Regione Umbria ai sensi dell'art. 18 della legge 183/1989, trasmesse, altresì, all'Autorità di bacino e depositate agli atti della medesima;

VISTO il parere della Conferenza programmatica della Regione Umbria del 30 ottobre 2003 nonché il parere espresso dalla medesima Regione con deliberazione G.R. n. 1965 del 22.12.2003;

VISTO il parere della Conferenza programmatica della Regione Toscana del 27 aprile 2004 nonché il parere espresso dalla medesima Regione con deliberazione C.R. n. 127 del 5.10.2004 nonché l'esito della verifica compiuta l'8 novembre 2004;

VISTI gli elaborati del PAI - costituiti da relazione generale, norme di attuazione e elaborati cartografici - aggiornati e/o integrati sulla base dei contenuti delle osservazioni e dei pareri sopra richiamati, approvati dal Comitato Tecnico nella seduta del 9 novembre 2004;

RITENUTO CHE, per quanto riguarda le osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 18 della legge 183/1989, debba essere comunque data una risposta espressa alle medesime, anche facendo riferimento ai contenuti aggiornati del PAI;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

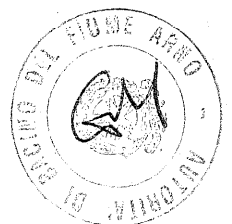
VISTI INOLTRE:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia documentazione amministrativa"* ed in particolare gli articoli 8 e seguenti relativi ai documenti informatici e, più nello specifico, ai documenti informatici delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 13 gennaio 2004, recante *"Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici"*;

RITENUTO, sulla base dei provvedimenti normativi sopra richiamati, che il PAI, in quanto redatto in conformità alle regole tecniche previste per la formazione dei documenti informatici, possa essere predisposto, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale e archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità;

DATO, INOLTRE, ATTO CHE ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge 183/1989, devono essere individuate le disposizioni del PAI immediatamente vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati;

DATO, ALTRESI', ATTO CHE ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma 6-bis della legge 183/1989 e in conseguenza di quanto stabilito dalla deliberazione di Comitato Istituzionale n. 164 del 1.08.2002, in attesa dell'approvazione del PAI risulta necessario adottare nuove misure di salvaguardia che avranno efficacia fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del PAI;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

RICHIAMATI, infine, i Piani stralcio già approvati, i quali restano in vigore nella parte in cui devono ancora ricevere attuazione e in cui non sono stati modificati e/o integrati dal PAI:

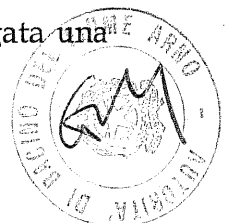
- Piano stralcio "*Qualità delle Acque*", approvato con D.P.C.M. 31 marzo 1999 (G.U. n. 131 del 7 giugno 1999);
- Piano stralcio "*Attività estrattive (fabbisogno materiali litoidi e cave)*", approvato con D.P.C.M. del 31 marzo 1999 (G.U. n. 131 del 7 giugno 1999);
- Piano stralcio relativo alla riduzione del "*Rischio Idraulico*", approvato con D.P.C.M. del 5 novembre 1999 (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999), ivi compresa la "*Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno*".

VISTO il verbale della seduta del 11 novembre 2004 di questo Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell'art.12 comma 3 della legge 183/1989 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

ARTICOLO 1 - E' adottato, ai sensi dell'art. 18 comma 10 della legge n. 183/1989, nonché dell'art. 1 del D.L. n. 180/1998, convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998 e dell'art. 1 bis del D.L. n. 279/2000, convertito con modificazioni nella legge n. 365/2000, il Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico.

ARTICOLO 2 - Il PAI è formato, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale e risulta archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e protocollato con n. prot. 5185 del 11.11.2004. Alla presente deliberazione è allegata una copia cartacea conforme all'originale.





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 3 - Il PAI si compone dei seguenti elaborati:

1. relazione generale
2. norme di attuazione e loro allegati
3. elaborati cartografici

Gli allegati alla norme di attuazione sono costituiti da:

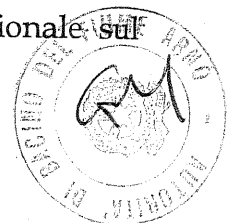
- Allegato n.1 *"Elenco dei Comuni, delle Province e delle Regioni ricadenti nel bacino del fiume Arno"*;
- Allegato n.2 *"Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche"*.

La cartografia di riferimento è composta da:

- "Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di sintesi in scala 1:25.000";
- "Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000";
- "Carta degli elementi a rischio - Aree con pericolosità idraulica a livello di dettaglio - scala 1:10.000";
- "Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante - Livello di sintesi in scala 1:25.000";
- "Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall'inventario dei fenomeni franosi - Livello di dettaglio in scala 1:10.000";
- "Carta degli elementi a rischio - Aree con pericolosità da frana - scala 1:10.000".

Gli elaborati del PAI sono stati aggiornati e/o integrati, rispetto al progetto di PAI, tenendo conto dei contenuti delle osservazioni pervenute e dei pareri espressi dalle Conferenze programmatiche e dalla Regioni Toscana e Umbria;

ARTICOLO 4 - E' dato mandato al Segretario Generale di dare risposta, sulla base dei contenuti aggiornati e/o integrati del PAI a seguito dell'istruttoria compiuta, alle singole osservazioni pervenute, entro il termine di 90 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione. Il Segretario Generale è tenuto a riferire al Comitato Istituzionale sul compimento di tale attività nella prima seduta utile.





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

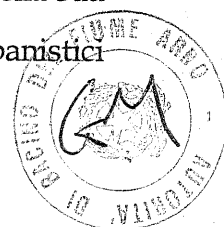
IL COMITATO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 5 - Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di adozione della presente delibera, il Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale provvede ad adottare, con propria deliberazione, il Programma Triennale degli Interventi ai sensi dell'art. 21 della legge 183/1989.

ARTICOLO 6 - Ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge n.183/1989, in seguito all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del PAI, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme di attuazione del PAI medesimo: articoli 6, 7, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 34, 36, 37 e riportate nell'articolo 38.

ARTICOLO 7 - Fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, a sensi dell'art. 17 comma 6 bis della legge 183/1989, nelle aree P.I.4, P.I.3, P.F.4, P.F.3 così come individuate nelle cartografie allegate alla presente deliberazione e ricomprese nel territorio dei comuni di cui all'allegato n.1 alle norme di attuazione del PAI, si applicano le misure di salvaguardia riportate negli articoli che seguono.

ARTICOLO 8 - Fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, negli ambiti a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) e elevata (P.I.3) del tessuto insediativo, ferma restando la necessità della sua messa in sicurezza, sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

vigenti alla data di adozione della presente deliberazione, purchè sia dimostrato che tali interventi non determinano un aumento della pericolosità del contesto territoriale circostante e sia dimostrata, inoltre, l'assenza e/o l'eliminazione di pericoli per le persone ed i beni, anche tramite la messa a punto di interventi di carattere non strutturale.

Il titolo abilitativo all'attività edilizia o la convenzione accessiva ai piani attuativi di cui al comma precedente devono indicare i tempi e le modalità per la realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità e/o l'agibilità.

Fermo restando quanto previsto dalla norma n. 7 del Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del Rischio Idraulico per gli interventi non compresi nel Piano ma tesi alla riduzione del rischio idraulico, il Comune competente deve dar comunicazione all'Autorità di Bacino degli interventi di messa in sicurezza previsti e, successivamente, dell'avvenuta messa in sicurezza.

Sono, altresì, consentiti interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI nonchè interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.

ARTICOLO 9 - Fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, negli ambiti a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana (P.F.4) la misura di salvaguardia ha il contenuto dell'art. 10 delle norme di attuazione del PAI.





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

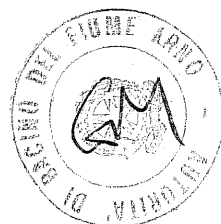
IL COMITATO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 10 - Fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, negli ambiti a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.3) del tessuto insediativo, ferma restando la necessità della sua messa in sicurezza, sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PAI, a condizione che siano preventivamente, o anche contestualmente nel caso di frane quiescenti, realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza.

Il titolo abilitativo all'attività edilizia o la convenzione accessiva ai piani attuativi di cui al comma precedente devono indicare i tempi e le modalità per la realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità e/o l'agibilità.

Il Comune competente deve dar comunicazione all'Autorità di bacino degli interventi di messa in sicurezza previsti e, successivamente, dell'avvenuta messa in sicurezza.

Sono, altresì, consentiti interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati.





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

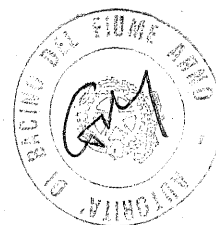
ARTICOLO 11 - Le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree P.I.4, P.I.3, P.F.4 e P.F.3 riportate nelle cartografie allegate, conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza o a rettifiche di minima entità, sono deliberate con atto del Segretario Generale, previo parere favorevole del Comitato Tecnico, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della proposta di modifica completa in tutti gli elementi richiesti.

Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza devono essere promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Le proposte di modifiche cartografiche devono essere redatte e presentate all'Autorità di Bacino secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2 alle norme di attuazione del PAI. Tale allegato integra, per quanto previsto nel presente articolo, le misure di salvaguardia riportate negli articoli che precedono.

ARTICOLO 12 - Dalla data di adozione della presente deliberazione cessano di avere efficacia le misure di salvaguardia di cui alle deliberazioni del Comitato Istituzionale n.135 del 27.10.1999 e n. 139 del 29.11.1999 e s.m.i. come richiamate dalla deliberazione di Comitato Istituzionale n. 164 del 1.08.2002.

ARTICOLO 13 - A seguito dell'adozione della presente deliberazione si darà corso alle procedure previste all'art. 4 comma 1 lett. c) della 183/1989 e richiamate all'art. 18 comma 11 della medesima legge.





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 14 - La presente deliberazione sarà notificata nelle forme più opportune agli enti locali nei confronti dei quali le misure di salvaguardia nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia e sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Regionali delle Regioni territorialmente interessate.

Roma, 11 novembre 2004.

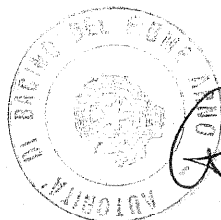
IL PRESIDENTE

Ministro dell' Ambiente e
della tutela del territorio

(Altero Matteoli)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Giovanni Menduni)



Giovanni Menduni

Allegati: Copia cartacea del PAI contenente relazione generale, norme di attuazione e loro allegati, elaborati cartografici.